

Albi & mercato. I requisiti di legge per l'esercizio in comune delle professioni

Per gli studi società a geometria variabile

Meno formalità per le associazioni: niente bilancio né Registro imprese

Angelo Busani

■ L'esercizio in forma associata dell'attività professionale manca, dal punto di vista normativo, di un disegno unitario con regolamentazioni assolutamente spesso incoerenti. Alla base c'è la specificità di alcune professioni che non tollerano "soci" di diversa estrazione. La tabella sotto va letta con l'avvertenza che sono riassunti i soli dati oggettivi della normativa vigente, senza alcuna interpretazione, anche se talvolta sarebbe inevitabile (ad esempio, se si fosse indicato il numero minimo di soci

nelle varie tipologie, che dipende dal diritto societario generale e non dal diritto particolare delle società professionali).

La questione è quanto sia coerente l'esercizio societario della professione (potendo avere come soci anche soggetti non professionisti, se consentito) accanto alla possibilità di svolgerla nella tradizionale forma dello studio associato, dove i non professionisti sono banditi. E l'incoerenza è palese nel dato normativo: se, da un lato, l'articolo 10, comma 9, legge 183/2011 fa «salve le associazioni professionali, ... vigenti alla data di entrata in vigore», d'altro lato le associazioni professionali stanno vivendo in uno "spazio vuoto di diritto", perché la norma su cui si fondavano (la legge 1815/1939) è caduta con l'articolo 10, comma 11, della legge 183/2011, dopo che un altro tentativo di abrogazione era abortito. Ora, avendo la pos-

sibilità di strutturare l'esercizio della libera professione anche in forma societaria, si pone il problema di scegliere la struttura organizzativa con le caratteristiche migliori. Ma è da presumere che, almeno in un primo periodo, non ci sarà la corsa alle società professionali perché gli "studi associati" sono strutture molto più leggere e flessibili. Ad esempio: a) non deve essere stipulato un formale atto costitutivo né vi è bisogno dell'iscrizione dello studio associato nel Registro delle imprese (la scrittura privata autenticata serve solo per ripartire gli utili in misura diversa da una loro divisione "per teste", e comunque per sottoscriverla c'è tempo fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi ben oltre la chiusura dell'esercizio "annuale"); b) la nomina di organi amministrativi o di controllo è una necessità (non di diritto) negli studi di di-

mensioni maggiori, altrimenti se ne fa a meno; c) non vi è bisogno, negli studi associati, come invece accade per le Srl e le Spa, di dotazioni patrimoniali minime, sia in sede di costituzione sia durante la loro esistenza; d) non vi sono formalità da compiere per le eventuali "elezioni" di cariche interne, negli studi più grandi; e) pure l'ingresso e l'uscita dei "soci" sono eventi privi di formalismi; e) i limiti alla distribuzione infrannuale di acconti di utili è una specificità propria delle società e non degli studi professionali, che, della prassi di ripartire l'avanzo netto di gestione, fanno un uso più che ricorrente; f) non vi sono obblighi di redazione di bilanci né di un loro deposito al Registro Imprese; anzi, la "pubblicità" dei ricavi che deriverebbe dall'obbligo di deposito del bilancio non esattamente a tutti farebbe piacere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società a confronto

Le caratteristiche da soddisfare nei vari tipi di società

Stp (legge 183/2011) *	Studio professionale associato	Società tra avvocati (legge 247/2012)	Società tra farmacisti (legge 362/1991)	Società tra professionisti ex Dlgs 163/2006	Società di Ingegneria (Dlgs 163/2006)
TIPO SOCIETARIO UTILIZZABILE					
<ul style="list-style-type: none"> • Società semplice • Società in nome collettivo • Società in accomandita semplice • Società a responsabilità limitata (anche srls o srlcr) • Società per azioni • Società in accomandita per azioni • Società cooperativa 	Associazione professionale	<ul style="list-style-type: none"> • Società di persone • Società di capitali • Società cooperative 	<ul style="list-style-type: none"> • Società di persone • Società cooperative a responsabilità limitata 	<ul style="list-style-type: none"> • Società semplice • Società in nome collettivo • Società in accomandita semplice • Società cooperativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Società a responsabilità limitata (anche srls o srlcr) • Società per azioni • Società in accomandita per azioni • Società cooperativa
NUMERO DI SOCI					
• Nelle cooperative almeno tre	Almeno due	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>
QUALITÀ DEI SOCI					
<ul style="list-style-type: none"> • Professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi • Cittadini degli stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante • Soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche • Soggetti non professionisti soltanto per finalità di investimento 	Possono essere solo professionisti	Avvocati iscritti all'albo	Farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità	Professionisti iscritti negli albi delle professioni tecniche	<i>Non precisato</i>
DENOMINAZIONE					
• Deve contenere l'indicazione di società tra professionisti	Deve indicare la natura di studio associato ed esplicitare la tipologia professionale esercitata	Deve contenere l'indicazione di "società tra avvocati"	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>
OGGETTO SOCIALE					
• Esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci	Esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci	<i>Non precisato</i>	Esercizio in via esclusiva della gestione di una farmacia	Esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale	Eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale
VOTO					
In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci	<i>Non specificato</i>	Da regolamentare con successivo decreto legislativo	<i>Non specificato</i>	<i>Non specificato</i>	<i>Non specificato</i>
ORGANO AMMINISTRATIVO					
<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>	Gli amministratori devono essere soci	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>

INCOMPATIBILITÀ					
La partecipazione a una stp è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti	<i>Non precisato</i>	Un avvocato può far parte di una sola società	La partecipazione alle società è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>
REGIME DISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ					
La società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale è iscritta	<i>Non precisato</i>	La società tra avvocati è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>
MULTIPROFESSIONALITÀ					
La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali	È consentita a meno che lo impediscano le norme delle singole professioni	Esclusa	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>
REDDITO					
Non ancora definito	<i>Non definito</i>	Sono redditi di lavoro autonomo	<i>Non definito</i>	<i>Non definito</i>	<i>Non definito</i>
FALLIMENTO					
<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>	La società tra avvocati non è soggetta a fallimento	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>	<i>Non precisato</i>